CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4106
(*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTINELLI)

—

Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

Seduta del 5 settembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. – Nel mese di agosto 1962, alcune regioni d'Italia sono state interessate da fenomeni tellurici di notevole entità, che hanno provocato danni molto rilevanti ad immobili di proprietà privata e ad edifici pubblici.

La gravità della situazione che si è determinata e la necessità di provvedere sollecitamente al soccorso morale e materiale delle popolazioni colpite, ha indotto il Governo ad adottare tempestivi ed urgenti provvedimenti che, come è noto, sono stati deliberati dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 agosto 1962.

In tale sede si è provveduto a prelevare dal fondo per spese impreviste la somma di lire 2.400.000.000 che sono stati assegnati: *a*) per lire 400.000.000 al Ministero dell'interno

per gli interventi di carattere assistenziale; *b*) per 2 miliardi al Ministero dei lavori pubblici per le opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Con tali provvedimenti è stato possibile far fronte alle prime e più immediate esigenze a tutela della pubblica incolumità nonché alla costruzione di ricoveri ed alla riparazione di case private per dare alloggio ai senza tetto.

2. – Per il ripristino definitivo dei danni verificatisi nelle zone colpite dal terremoto, occorre ora un idoneo ed organico provvedimento legislativo.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che, nelle sue linee generali, pur ispirandosi ai criteri già seguiti in occasione di precedenti calamità naturali e tenendo presenti le esperienze acquisite dalla Amministrazione, innova largamente nella materia.

Ciò premesso si passa all'esame delle singole disposizioni contenute nel disegno di legge.

3. – L'articolo 1 autorizza la spesa di lire 19.350.000.000 occorrente per la riparazione dei danni verificatisi nelle zone interessate dal fenomeno sismico, e demanda a successivo decreto presidenziale di determinare i comuni che potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla legge.

Viene, altresì, autorizzata la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro della somma di lire 50.000.000 per provvedere alla reintegrazione dei bilanci dei comuni e delle provincie interessate con le modalità stabilite dal successivo articolo 24.

Infine viene stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno la somma di lire 600.000.000 per provvedere agli interventi assistenziali di competenza di quel Dicastero.

Particolare menzione merita la disposizione di cui all'articolo 2, che, attesa l'urgenza degli interventi da effettuare, prevede, in deroga alla normale procedura fissata dal regio decreto-legge 22 novembre 1937, numero 2105, che i decreti di cui all'articolo 1, stabiliscano per il comune terremotato, la categoria sismica di appartenenza a tutti gli effetti di legge.

L'articolo 3 disciplina la concessione di contributi a favore dei proprietari di fabbricati danneggiati dagli eventi sismici, seguendo, in via di massima, il sistema già adottato dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, modificata dalla legge 13 luglio 1957, n. 554.

L'importo del contributo è stato commisurato tenendo conto, da un lato, della destinazione dell'immobile danneggiato e, dall'altro, del grado di bisogno (in relazione alla capacità economica) del proprietario interessato.

In particolare, la disposizione in esame prevede la concessione di contributi nelle diverse misure del 90 per cento, del 70 per cento e del 50 per cento sulla spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale, limitatamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso.

La disposizione stassa fissa in lire 3.000.000 il limite massimo del contributo per ciascuna unità immobiliare.

Al fine di evitare speculazioni, viene stabilito che nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto tra vivi, verificatosi successivamente al 21 agosto 1962, la misura del contributo è determinata tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Nel caso di trasferimento a società, al fine di prevenire speculazioni, si è stabilito, con l'ultimo comma, che il contributo è limitato al 30 per cento.

L'articolo in esame consente anche la ricostruzione in diverso sito, purché nel territorio dello stesso comune, fatta salva la ipotesi di spostamento imposto da esigenze antisismiche per cui è prevista diversa disciplina.

L'articolo 4 è inteso ad incoraggiare la sollecita esecuzione dei lavori, seguendo il criterio già stabilito dal regio decreto 3 agosto 1930, n. 1065, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 (Vulture).

A tal fine è stato stabilito l'aumento del 10 per cento della misura del contributo di cui all'articolo 3 per i lavori di riparazione o di ricostruzione che siano ultimati, rispettivamente entro sei mesi ed entro un anno. Per converso, viene comminata la sanzione della decadenza dal contributo qualora le opere non siano completate entro un biennio.

L'articolo 5, al fine di assicurare la perfetta rispondenza degli immobili da riparare o da ricostruire alle speciali norme tecniche di edilizia antisismica, subordina la concessione del contributo alla osservanza delle

predette norme. Tuttavia, tenuto conto della necessità che riparazioni e ricostruzioni avvengano con la massima rapidità, l'articolo stesso consente al Genio civile di procedere agli accertamenti di competenza anche successivamente all'inizio o al compimento dei lavori.

Viene prescritto, altresì, come *condicio sine qua non* per la concessione del contributo, anche la rispondenza delle opere alle norme urbanistiche ed edilizie.

Con l'ultimo comma dell'articolo in esame – per ovvie ragioni di equità – viene esteso il beneficio del contributo anche al costo dell'area, sia pure entro il limite del 10 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione dell'immobile, nei casi in cui per le ragioni indicate nello stesso comma sia necessario che l'immobile venga ricostruito in altra sede.

Gli articoli da 6 a 8 non hanno bisogno di particolari illustrazioni: si tratta, infatti, di disposizioni già contenute in precedenti provvedimenti legislativi.

L'articolo 6, per esigenze di decentramento amministrativo, demanda ai provveditori regionali alle opere pubbliche la concessione dei contributi (analogamente a quanto stabilito dalle leggi 10 gennaio 1952, numero 9; 10 marzo 1955, n. 101; 30 maggio 1960, n. 538); l'articolo 7 disciplina la corresponsione di acconti in corso di esecuzione dei lavori; l'articolo 8 fa salvo il diritto al contributo, sotto l'osservanza di determinate condizioni, anche se i lavori siano stati iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

4. – Gli articoli 9 e 10 disciplinano la concessione di mutui da parte di istituti di credito edilizio e fondiario e di Casse di risparmio.

Si tratta di una norma necessaria ad assicurare un pre-finanziamento rapido, nella attesa della liquidazione del contributo statale.

A garanzia degli istituti mutuanti è prevista la cessione del contributo. È previsto, altresì, per il credito degli istituti stessi il privilegio speciale sia sull'area che sugli edifici riparati o ricostruiti.

Detto privilegio, data la natura del credito ch'esso assiste, viene equiparato a quello per opere di bonifica o di miglioramento.

5. – Gli articoli da 11 a 14 sono intesi ad assicurare, mediante adeguati interventi da parte della Gestione I. N. A.-Casa e del Comitato di attuazione del piano per le case ai lavoratori agricoli, dell'U. N. R. R. A.-Casas e di altri enti similari, la sollecita realizzazione di un programma di costruzione di alloggi destinati ai sinistrati del terremoto; gli alloggi eventualmente eccedenti sono assegnati, nell'ordine a lavoratori anche non sinistrati, da parte degli enti costruttori, ed a sinistrati, i quali non abbiano altrimenti la possibilità di concorrere alle assegnazioni da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, cui agli alloggi in eccedenza verranno a questo fine trasferiti.

Gli assegnatari di tali alloggi hanno facoltà di chiederne il riscatto; in tal caso, l'ammontare del contributo che sarebbe spettato ai sensi dell'articolo 3, viene versato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, direttamente agli enti proprietari, a scomputo totale o parziale del prezzo di cessione.

L'articolo 13, inoltre, per venire incontro ai proprietari aventi diritto a contributo ma che non siano in grado per difficoltà di ordine tecnico ed economico, di provvedervi direttamente, dispone che gli Enti precedentemente indicati sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a costruire alloggi per conto di detti proprietari, previa cessione da parte di questi del contributo spettante.

Il limite massimo di valore di ciascuna unità immobiliare non potrà superare lire 3.500.000 restando a carico del proprietario l'eccedenza rispetto al contributo.

Inoltre allo scopo di consentire il più razionale sfruttamento delle aree è prevista la possibilità di far luogo a comparti edificatori. Col successivo articolo si autorizzano gli Enti costruttori ad iscrivere ipoteca a garanzia del loro credito.

6. – L'articolo 15 contiene disposizioni di particolare favore per i proprietari di alloggi rurali che potranno ottenere, in deroga alle norme di cui agli articoli 43 e seguenti della legge sulla bonifica integrale, un contributo, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 60 per cento calcolato sul valore della nuova costruzione, fermo, tuttavia, restando il limite di lire 3.000.000 indicato nel precedente articolo 3.

Con lo stesso articolo viene consentito la cumulabilità del contributo in esame con quello spettante ai sensi dell'articolo 3 che sarà tuttavia determinato in misura a scalare con riferimento alle categorie di reddito, e non potrà, comunque, superare l'importo totale della spesa.

Le disposizioni di cui all'articolo 16 disciplinano il ripristino delle opere di conto dello Stato, nonché la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali comunali e ad altri Enti pubblici per il riattamento di opere pubbliche o di interesse pubblico (strade, scuole, impianti di illuminazione, edifici pubblici, ecc).

L'importo del contributo viene commisurato al 50 per cento della spesa preventivata e, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la Cassa depositi e prestiti nonché altri Istituti di credito che saranno indicati con decreto del Ministro del tesoro, potranno concedere mutui per il finanziamento delle opere previste dalla norma in esame.

Il quinto comma prevede la garanzia dello Stato per i mutui a favore di amministrazioni che non siano in grado di garantirli.

I benefici dianzi previsti sono stati estesi, col sesto comma, agli edifici adibiti ad uso di culto e di beneficienza indicati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, da riparare o da ricostruire.

L'ultimo comma dichiara di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge, le opere da eseguire ai sensi delle disposizioni in esame.

L'articolo 17, infine, autorizza il Ministro per la pubblica istruzione ad utilizzare i fondi previsti per la costruzione di edifici scolastici prefabbricati, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

7. – L'articolo 18 è inteso ad assicurare una razionale ricostruzione degli abitati nell'ambito di una nuova sistemazione urbanistica. A tal fine è fatto obbligo ai comuni non capoluoghi di provincia di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, varianti ai piani regolatori vigenti ovvero di redigere programmi di fabbricazione, con spesa a carico dello Stato.

Sia le varianti che i programmi deliberati dai comuni interessati, sono approvati entro 60 giorni, dal provveditore alle opere pubbliche, il quale, entro lo stesso termine può sostituirsi all'Ente qualora questi non adotti le varianti e i programmi entro, si intende, il termine di sei mesi.

Ciò importa, come sanzione, l'addebito della spesa al comune.

Il decreto provveditoriale di approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori da eseguire.

L'articolo 19 poi, in via di transizione, e per consentire i più urgenti interventi, autorizza gli Uffici del Genio civile, sentite le Amministrazioni locali interessate, a compilare i piani di ricostruzione, le cui prescrizioni urbanistiche saranno poi recepite nelle varianti e nei piani di fabbricazione.

Con procedura abbreviata si dispone che detti piani di ricostruzione, dopo un breve deposito nella casa comunale, per consentire eventuali osservazioni, sono approvati con decreto del Ministero per i lavori pubblici.

Al fine di assicurare un coordinamento tecnico al vertice, l'articolo 20 del disegno di legge dispone l'istituzione in seno al Consiglio Superiore dei lavori pubblici di una delegazione speciale. Di essa saranno chiamati a far parte oltre il presidente del Consiglio Superiore, i presidenti e due componenti delle due Sezioni maggiormente interessate, cioè della 1ª (che ha competenza in materia di edilizia antisismica) e della 6ª (che ha competenza in materia di urbanistica), nonché i direttori generali competenti e vari esperti, designati da Ministeri o da Enti particolarmente interessati, e un docente universitario.

I compiti assegnati alla Delegazione speciale sono analiticamente indicati nel testo dell'articolo; fra questi merita di essere posto in rilievo il compito di coordinamento dei vari interventi, nonché quello di partecipare, a mezzo di propri delegati, all'approvazione dei progetti, al fine di dare concreta attuazione alla realizzazione di un razionale sviluppo edilizio ed urbanistico nelle zone interessate.

8. – Il capo VIII (articoli 21-25) contiene disposizioni tributarie, le quali tendono, nel loro insieme ad alleviare le preoccupazioni delle popolazioni danneggiate, relative alla soddisfazione degli oneri fiscali.

Per quanto riguarda le imposte dirette, è da tener presente che il sistema di tassazione a consuntivo previsto, dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, è tale da adeguare automaticamente le tassazioni di ciascun periodo di imposta al reddito effettivamente prodotto nel periodo stesso; in conseguenza, le tassazioni relative al periodo 1962 – durante il quale si è verificato l'evento sismico – si assesteranno sulla base della dichiarazione dei redditi da prodursi entro il 31 marzo 1963.

In siffatto sistema, la denuncia di cessazione, regolata dall'articolo 30 del testo unico citato, ha per effetto più importante quello di sospendere l'iscrizione provvisoria nei ruoli per il periodo di imposta successiva.

Le norme tributarie sulle imposte dirette inserite nel presente disegno di legge hanno per scopo fondamentale quello di adattare il summentovato sistema alla situazione determinata dai movimenti tellurici e soprattutto di consentire un intervento immediato con la sospensione della riscossione. Questa facoltà, che l'articolo 21 riserva al Ministro delle finanze, non può esercitarsi oltre il 30 giugno 1963; la sospensione della riscossione consentirà agli Uffici di esaminare ponderatamente la situazione dei singoli contribuenti e le dichiarazioni o denunzie dagli stessi presentate.

L'articolo 22 riguarda il cespite tributario che ha risentito maggiormente del sinistro; vi si prevede la possibilità di un immediato sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati per gli stabili resisi inabitabili e si stabilisce che l'Amministrazione finanziaria provvede di ufficio alla verifica dei danni.

La verifica d'ufficio ha lo scopo evidente di evitare ritardi; essa presuppone sempre – però – una denuncia di parte, anche se tale denunzia può essere presentata al funzionario che esegue la verifica.

La semplice procedura delineata nell'articolo in esame tende ad accelerare l'*iter* comune, sino a prevedere forme collettive di notificazione di provvedimenti adottati dall'Ufficio, ammettendo sempre il ricorso del contribuente alle Commissioni tributarie contro i predetti provvedimenti.

L'articolo 23 regola l'applicazione, nei comuni danneggiati, dell'imposta di ricchezza mobile nei confronti dei soggetti non tassabili in base a bilancio e dell'imposta complementare, senza notevoli differenze rispetto al sistema risultante dal testo unico n. 645. L'articolo 23 consente, in pratica, di spostare l'iscrizione provvisoria pel 1963 dalla rata di febbraio a quella di agosto per dar modo agli Uffici di regolare la posizione dei contribuenti prima della scadenza del periodo di sospensione della riscossione; e tende, inoltre, ad attenuare il regime delle iscrizioni a titolo provvisorio pel 1963.

L'articolo 24, primo comma, disciplina la ripresa della riscossione delle imposte dirette, per le quali l'articolo 21 consente, come si è visto, la sospensione della riscossione; gli importi che risulteranno dovuti dopo le operazioni di sgravio e di conguaglio saranno ratizzati in un numero di bimestralità non superiore a 18, senza applicazione delle norme di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1316, concernenti la maggiorazione dei tributi per prolungata rateazione.

Il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo 24 prevedono l'integrazione dei bilanci degli enti locali, in correlazione alle perdite che gli stessi Enti avranno, nel quinquennio 1962-1966, per sovrimposte sui redditi dominicali e per sovrimposte sui fabbricati.

In tema di imposte indirette, l'articolo 25 esonera gli atti ed i contratti relativi all'attuazione della legge in esame dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa e dai diritti catastali; ove vi fossero soggetti, tali atti sono esenti dall'imposta generale sulla entrata e scontano le imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Le opere attuate sono, inoltre, esonerate dall'imposta comunale sui materiali da costruzione.

9. – L'articolo 26 disciplina la procedura per la presentazione delle domande intese ad ottenere il contributo e detta norme per la documentazione da presentare a corredo delle domande stesse; l'articolo 27 si riferisce alle ipotesi di edifici appartenenti a più proprietari. In particolare lo stesso articolo dà facoltà a ciascun proprietario di presentare la domanda per la concessione del contributo anche nell'interesse degli altri (con effetto liberatorio per l'Amministrazione relativamente al pagamento che questa effettuerà al richiedente); gli ultimi due commi, infine, prevedono opportunamente che ad uno dei comproprietari non spetti alcun contributo ovvero spetti un contributo in misura minore e stabiliscono l'obbligo del rimborso allo Stato della parte eccedente il contributo corrisposto, in cinque annualità posticipate senza interesse.

L'articolo 28 esonera il Ministero dei lavori pubblici dalla restituzione alle altre Amministrazioni pubbliche dei materiali e dei mezzi di pronto intervento impiegati e di cui non sia possibile il recupero.

Infine gli articoli 29 e 30 concernono la copertura finanziaria e l'articolo 31 dispone che la legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 19.350.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63 per provvedere alla riparazione dei danni verificatisi in dipendenza dei terremoti dell'agosto 1962 nei comuni che saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 50.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 per provvedere alla reintegrazione prevista dall'articolo 24 della presente legge.

È autorizzata, inoltre, la spesa di lire 600.000.000 di cui lire 400 milioni sul capitolo n. 170 e lire 200 milioni sul capitolo n. 167 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1962-63 per provvedere ad interventi assistenziali.

ART. 2.

In deroga alla procedura prevista dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, i decreti di cui all'articolo precedente stabiliscono per il comune la categoria sismica di appartenenza a tutti gli effetti di legge.

CAPO II.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 3.

Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale.

relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.000.000 per ciascuna unità immobiliare.

Detti contributi saranno commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di un solo alloggio, abitato personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'alloggio è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'alloggio è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera *a*), sempreché a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie *C*-1 e *C*-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 21 agosto 1962 il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 30 per cento.

Fuori dell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 5, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purché nell'ambito dello stesso comune. In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

Art. 4.

Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia, il contributo

di cui all'articolo precedente è elevato del 10 per cento.

Il contributo è revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'approvazione della perizia.

ART. 5.

La corresponsione dei contributi di cui all'articolo 3 è subordinata all'osservanza, da parte dei proprietari, delle vigenti norme di edilizia antisismica nonché alla rispondenza dei progetti alle prescrizioni delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

L'accertamento della rispondenza dei lavori alle norme antisismiche può essere effettuato dal Genio Civile in deroga alle norme stesse, anche successivamente all'inizio delle opere.

Quando motivi tecnici derivanti dall'osservanza delle norme di edilizia antisismica impongano la ricostruzione dell'immobile su area diversa da quella su cui insisteva l'edificio distrutto, il contributo di cui all'articolo 3 è commisurato, altresì, alla spesa occorrente per l'acquisto dell'area nella nuova sede, entro il limite del 10 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione dell'immobile.

ART. 6.

La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

ART. 7.

Al proprietario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere purché l'avanzamento delle stesse abbia raggiunto almeno il 40 per cento della spesa preventivata.

La misura degli acconti è calcolata sul contributo spettante in proporzione alla percentuale delle opere eseguite.

ART. 8.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 5, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente

Ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento stesso.

CAPO III.

MUTUI

ART. 9.

Gli Istituti di credito edilizio o fondiario e le Casse di risparmio sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione del contributo a termini dell'articolo 3 della presente legge.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulta determinata dalla perizia approvata.

Pel fatto stesso della stipulazione del mutuo, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a cura dello Stato in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, al competente Provveditorato alle opere pubbliche, l'ammontare concesso del mutuo.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione i pagamenti che dovessero essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito.

Salvo il caso previsto nel 3° comma del presente articolo, è vietata la cessione del diritto al contributo separatamente dalla cessione dell'immobile.

ART. 10.

Il credito dell'Istituto mutuante ha privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito.

Detto privilegio è equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del Codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780. n. 1. del Codice civile.

CAPO IV.

INTERVENTI SPECIALI E PER CONTO DEI PRIVATI

ART. 11.

La gestione I.N.A.-Casa e il Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli devono predisporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani per la costruzione di alloggi a norma delle rispettive leggi, nell'ambito dei territori determinati a sensi dell'articolo 1.

Gli alloggi costruiti a norma del comma precedente sono attribuiti ai sinistrati del terremoto dell'agosto 1962 appartenenti a categorie di lavoratori aventi titolo all'assegnazione a norma delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modifiche, nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, e nella legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Gli alloggi disponibili dopo le assegnazioni di cui al precedente comma sono attribuiti, con l'osservanza delle disposizioni indicate nello stesso comma, ai lavoratori non sinistrati appartenenti ad una delle categorie assoggettate al versamento del contributo di cui all'articolo 5, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed ai lavoratori agricoli di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Gli alloggi eventualmente residui saranno trasferiti in proprietà dalla gestione I.N.A.-Casa e dal Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, i quali li assegneranno ai sinistrati del terremoto dell'agosto 1962 che non rientrino nelle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo.

I rapporti finanziari fra gli Enti interessati relativi al passaggio di proprietà di cui al comma precedente saranno regolati da convenzioni speciali, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro.

ART. 12.

I sinistrati assegnatari degli alloggi di cui all'articolo precedente hanno diritto di ottenerne il riscatto, secondo le disposizioni vigenti, sia da parte della Gestione I.N.A.-Casa sia da parte del Comitato di attuazione

del piano per la costruzione di abitazioni dei lavoratori agricoli, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari cessionari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 13.

Nei comuni maggiormente sinistrati, che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, tenendo presente la percentuale di edifici distrutti o inabitabili, gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 11, nonché l'U.N.R.R.A.-Casas ed altri Enti similari, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante.

Il costo di ciascun alloggio non potrà superare la somma di lire 3.500.000.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità a cui gli Enti dovranno attenersi nella ricostruzione, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli enti stessi ed i proprietari.

Al fine di consentire un più razionale sfruttamento delle aree degli edifici sinistrati, gli Enti potranno promuovere la formazione di comparti edificatori, procedendo alle attribuzioni delle relative quote fra i comproprietari.

I progetti approntati dagli Enti sono approvati dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici con l'osservanza del disposto dell'articolo 20, lettera *e*).

L'approvazione dei progetti importa dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

ART. 14.

Gli alloggi costruiti a sensi dell'articolo precedente sono di proprietà dei privati; gli Enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia dell'eventuale differenza fra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo erogato a sensi dell'articolo 3.

Tale differenza sarà rimborsata agli Enti costruttori entro il termine massimo di 15 anni al tasso di interesse del 4 per cento.

CAPO V.
EDILIZIA RURALE

ART. 15.

In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, co-

loro che costruiscano case rurali nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, hanno diritto ad un contributo, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 60 per cento del valore della nuova costruzione nel limite indicato nell'articolo 3.

Qualora trattisi di proprietari sinistrati, il contributo di cui al precedente comma è cumulabile con quelli indicati nell'articolo 3 nella misura del 40 per cento, se il proprietario si trovi nelle condizioni di reddito indicate nell'articolo 3, lettera *a*), del 30 per cento se nelle condizioni indicate nella lettera *b*), e del 25 per cento se nelle condizioni indicate nella lettera *c*) dello stesso articolo.

I proprietari che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 3, possono conseguire il premio di acceleramento preveduto dall'articolo 4.

CAPO VI.

RIPRISTINO DI OPERE DI ENTI PUBBLICI

ART. 16.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato altresì a concedere contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali e ad altri Enti pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico. di fognature, condotte, allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, strade edifici scolastici e simili, ricadenti nell'ambito dei territori determinati a sensi dell'articolo 1.

L'importo del contributo è commisurato al 50 per cento della spesa preventivata.

La Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito che saranno indicati con decreto del Ministro per il tesoro sono autorizzati a concedere mutui per il finanziamento delle opere di cui al 2° comma.

I mutui come sopra concessi sono garantiti dallo Stato allorché le Amministrazioni degli Enti indicati nel 2° comma non siano in grado di dare le garanzie prescritte.

Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono applicabili per la riparazione e ricostruzione di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti legi-

slativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784.

I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

ART. 17.

Per dotare i comuni di cui all'articolo 1 degli edifici scolastici prefabbricati occorrenti, i fondi stanziati dalle leggi 15 febbraio 1961, n. 53, e 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere utilizzati dal Ministro della pubblica istruzione anche in deroga alle disposizoini vigenti sulla contabilità di Stato, mediante decreti da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro e con il ministro per i lavori pubblici.

CAPO VII.

SISTEMAZIONE URBANISTICA

ART. 18.

I comuni compresi nei decreti indicati nell'articolo 1 della presente legge, che non siano capoluoghi di provincia, devono adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. varianti ai piani regolatori esistenti o programmi di fabbricazione per la razionale ricostruzione dell'abitato. La relativa spesa è a carico dello Stato.

Le varianti o i programmi di fabbricazione sono approvati entro 60 giorni dalla loro adozione, con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche competente.

In caso di inerzia del comune, il provveditore provvede di ufficio entro il termine di cui al precedente comma, con spesa a carico del comune.

Il decreto del provveditore emanato a norma dei due precedenti commi importa dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

Le varianti ed i programmi indicati nel presente articolo devono adeguarsi ai piani di ricostruzione di cui all'articolo successivo.

ART. 19.

Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 13, fino a quando non saranno stati adottati i piani o i programmi indicati nell'articolo precedente, allo scopo di contemperare le esigenze inerenti ai più urgenti

lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, possono essere compilati piani di ricostruzione a cura dell'Ufficio del Genio civile, sentita l'Amministrazione comunale interessata.

Tali piani sono depositati per la durata di 15 giorni nella Segreteria comunale.

I piani sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentita la Delegazione speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo successivo.

Con lo stesso decreto sono decise le eventuali osservazioni od opposizioni al piano presentate nel termine indicato nel 2° comma.

ART. 20.

Per l'esame dei piani di cui al precedente articolo è istituita, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, una delegazione speciale.

La delegazione è così composta:

il presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che la presiede;

i presidenti della I e della VI Sezione del Consiglio Superiore del lavori pubblici;

due componenti, di cui uno della I e uno della VI Sezione del Consiglio Superiore stesso;

il direttore generale dei servizi speciali;

il direttore generale della edilizia statale e sovvenzionata;

il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un esperto dell'INA-Casa;

un esperto dell'U. N. R. R. A.-Casas;

un esperto della Cassa per il Mezzogiorno;

un docente universitario.

La Delegazione ha, altresì, il compito:

a) di suggerire provvedimenti per la più razionale distribuzione territoriale degli interventi del Ministero dei lavori pubblici e degli altri Enti incaricati della ricostruzione, sia in relazione ai piani regolatori e di ricostruzione in vigore, sia in relazione alla compilazione di nuovi piani urbanistici;

b) di formulare proposte per regolare l'azione delle Amministrazioni pubbliche e degli enti locali in materia di ricostruzione nelle zone sinistrate:

c) di indicare i criteri per il coordinamento dell'azione di tutti gli enti interessati alla ricostruzione;

d) di esprimere il proprio parere su progetti tipo che le Amministrazioni e gli enti incaricati della ricostruzione avessero a proporre anche agli effetti della unificazione e modulazione dei sistemi costruttivi per una più rapida applicazione degli interventi nelle zone interessate;

e) di delegare uno o più dei propri componenti a partecipare all'esame dei progetti sottoposti all'approvazione degli organi tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

ART. 21.

Il Ministro per le finanze, per i comuni indicati a norma dell'articolo 1, ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1963 della imposta e sovrimposta sul reddito dominicale, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, della imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali e dell'imposta complementare.

ART. 22.

L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio, entro il 31 dicembre 1962, ad effettuare la verifica dei danni riportati dai fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell'articolo 1.

Indipendentemente dalla dichiarazione dei redditi da presentare entro il 31 marzo 1963, i possessori dei fabbricati possono anche presentare domanda di sgravio al funzionario che esegue la verifica.

Sulla base delle verifiche eseguite, l'Ufficio fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dal 21 agosto 1962.

In ciascun comune i risultati delle verifiche saranno comunicati, a cura dell'ufficio, al sindaco, mediante apposito elenco, che sarà pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale.

Contro le risultanze dell'elenco ogni possessore può ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte.

ART. 23.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base a bilancio e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma dell'articolo 21 gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1963, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1962.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo 1963 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1963, tenendo conto dell'imponibile determinato pel 1962.

ART. 24.

La riscossione delle imposte e sovrimposte sospese a norma dell'articolo 21 che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate non superiore a diciotto a decorrere dalla rata di agosto 1963, senza la corresponsione della maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316.

Per cinque anni, a decorrere dal 1962, i bilanci dei comuni e delle province, ai quali si applica la presente legge, sono reintegrati a carico del bilancio dello Stato della differenza tra l'ammontare delle sovrimposte sui redditi dominicali e delle sovrimposte sui fabbricati riscosse pel 1961 e l'ammontare che sarà applicato per ciascun anno del quinquennio.

Alla reintegrazione di ciascun bilancio si provvede con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno.

ART. 25.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette o agli uffici tecnici erariali e del catasto.

Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 16 è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, della Amministrazione dei lavori pubblici.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate al competente Ufficio del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra previdenza a coloro che risultino danneggiati dai movimenti sismici, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente le singole provvidenze.

ART. 27.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del comproprietario richiedente.

Peraltro, qualora a taluno déi comproprietari il contributo non spetti o spetti in misura inferiore, il comproprietario stesso è tenuto a rimborsare allo Stato la quota eccedente.

La restituzione ha luogo in cinque annualità posticipata senza interessi.

ART. 28.

Per le forniture di materiali e mezzi da parte delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, degli Enti pubblici locali, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, il Ministero dei lavori pubblici è esonerato dal rimborso previsto, per i materiali e mezzi che dopo l'uso fattone non siano recuperabili, od utilizzabili, dall'articolo 33, del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1928, n. 833.

ART. 29.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 è istituito il seguente capitolo n. 259-*bis:* « Entrata proveniente dalla gestione d'importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1294 », con la previsione di lire 15 miliardi.

ART. 30.

All'onere di lire 20 miliardi previsto dalla presente legge si farà fronte per lire 15 miliardi con le entrate di cui al precedente articolo 29 e per lire 5 miliardi con una aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente « ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65 saranno stanziate le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 31.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.